



COMUNE DI MAZZANO

Provincia di Brescia

**Regolamento comunale per l'adeguamento
dell'ordinamento locale ai principi di cui allo
Statuto dei diritti del contribuente
come modificato dal d.lgs. 219/2023**

**Approvato con Deliberazione del C.C. n. _____
del _____ 2024**

Allegato "A"

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADEGUAMENTO
DELL'ORDINAMENTO LOCALE AI PRINCIPI DI CUI ALLO
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 219/2023

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Principio del contraddittorio	3
Articolo 3 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....	4
Articolo 4 - Divieto di <i>bis in idem</i> nel procedimento tributario	5
Articolo 5 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.....	6
Articolo 6 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....	6
Articolo 7 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa	6
Articolo 8 - Interpello	7
Articolo 9 - Entrata in vigore.....	9

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente regolamento adegua l'ordinamento tributario dell'Ente Locale ai principi che si ricavano dalle disposizioni dettate dallo Statuto dei diritti del contribuente per come riformato dal d.lgs. 219/2023, e in particolare dalle disposizioni concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela.
2. Nel presente regolamento viene disciplinato pure l'istituto dell'interpello.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'Ente Locale nel caso di gestione diretta del tributo e ciò anche qualora detta gestione avvenga in forma associata ex art. 52, comma 5, let. a), d.lgs. 446/1997; si applicano altresì nel caso in cui l'accertamento o la riscossione siano affidate a terzi ex art. 52, comma 5, let. b), d.lgs. 446/1997.
4. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto con le disposizioni del corrente regolamento.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti recanti una pretesa impositiva e autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti non recanti alcuna pretesa impositiva e per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano:
 - i) atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, ogni atto emesso dall'Ente riguardante esclusivamente contestazioni di violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Ente;
 - ii) atti pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, ogni atto emesso dall'Ente a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Ente.
4. Sono conseguentemente esclusi dal contraddittorio i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omessa/infedele denuncia dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipenda da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, tra gli altri, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipenda dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, tra gli altri, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

- c) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori;
- e) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
- f) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- g) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- h) gli atti di preavviso di iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo;
- i) il rigetto delle istanze di autotutela obbligatoria o facoltativa;
- j) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, in cui la determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo, preciso e non via presuntiva.

5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente indicato nell'atto impositivo.

6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti recanti una pretesa impositiva diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 5, e dunque gli atti mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva. Sono dunque soggetti al contraddittorio preventivo, tra gli altri, i seguenti atti:

- a) avviso di accertamento IMU su aree edificabili, quando il contribuente non dichiara o versa considerando un valore venale più basso rispetto a quello in comune commercio;
- b) avviso di accertamento IMU con cui vengono disconosciute agevolazioni/esenzioni, come per il caso di abitazione principale, immobile inagibile, comodato, fabbricato «merce», ENC;
- c) avviso di accertamento TARI per infedele dichiarazione con riferimento a superfici occupate da utenze non domestiche (disconoscimento superfici escluse/non imponibili TARI);
- d) avviso di accertamento TARI per recupero quota variabile relativa ad avvio al recupero (uscita dal servizio) o avvio al riciclo.

7. Per consentire il contraddittorio, l'Ente notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire al contribuente di formulare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

e) le modalità per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;

f) l'invito alla presentazione, in luogo delle osservazioni, di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione ove questo istituto sia stato introdotto nell'ordinamento dell'Ente ex art. 50 Legge 449/1997.

8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale termine di decadenza è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

Articolo 3 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Ente o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Ente.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 4 - Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Ente eserciti l'azione accertativa riferita ad ogni singolo tributo, per ogni periodo d'imposta, una sola volta con riferimento alla medesima tipologia di violazione.

2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 5 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 6 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Ente procede all'annullamento in tutto o in parte di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ente;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 7 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui al precedente articolo 6, l'Ente può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in

caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 6.

Articolo 8 - Interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare all'Ente istanza di interpello qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, o sulla corretta qualificazione di una fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, o qualora l'incertezza verta su atti non normativi.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'Ente non produce gli effetti di cui ai commi da 14 a 18.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'Ente mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non spiega alcun effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

8. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ente e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

9. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

10. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 8, o siano mancanti della documentazione di cui al precedente comma 9, l'Ente invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

11. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 8, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già formulato istanza di interpello, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente, invitato a integrare gli elementi che si assumono carenti ai sensi del comma 10, non provveda alla regolarizzazione nei termini previsti.

12. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'Ente è notificata al contribuente nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa o dalla diversa data determinata ai sensi del precedente comma 10. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

13. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

14. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

15. Qualora la risposta da parte dell'Ente non sia notificata entro il termine di cui al comma 12, il silenzio equivale a condivisione da parte dell'Ente della soluzione prospettata dal contribuente.

16. Gli avvisi di accertamento emanati in difformità della risposta fornita dall'Ente, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso di cui al precedente comma 15, sono annullabili.

17. L'Ente, con atto notificato al contribuente, può successivamente rettificare la propria risposta, anche nel caso la stessa sia stata omessa e dunque si sia formato il silenzio assenso sull'istanza di interpello proposta dal contribuente. La rettifica ha valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

18. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

19. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla deliberazione consiliare che lo approva.